



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 marzo 2019
(OR. en)

7323/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0066 (NLE)**

**AVIATION 51
USA 16
RELEX 239**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 121 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 all'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 121 final.

All.: COM(2019) 121 final

Bruxelles, 7.3.2019
COM(2019) 121 final

2019/0066 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 all'accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2008 l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (in prosieguo l'"accordo"). L'ambito di applicazione dell'accordo, che è entrato in vigore il 1° maggio 2011, era inizialmente limitato all'aeronavigabilità, ai test e alle approvazioni ambientali e al controllo sui prodotti per l'aeronautica, nonché alle approvazioni e al controllo sulle installazioni di manutenzione. L'ambito di applicazione dell'accordo è stato successivamente esteso all'addestramento del personale e al rilascio delle relative licenze, all'esercizio degli aeromobili nonché ai servizi di traffico aereo e alla gestione del traffico aereo. Tale estensione è stata realizzata mediante una modifica firmata il 13 dicembre 2017 ed è applicata provvisoriamente da tale data.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione esteso dell'accordo, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), ha elaborato, insieme alla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, un nuovo allegato 3 dell'accordo, relativo al rilascio delle licenze di pilota (allegato FCL), la cui adozione costituisce l'obiettivo della presente proposta.

L'allegato FCL affronta la questione dell'elevato numero di piloti privati, residenti nell'UE, che in realtà possiedono una licenza rilasciata dalla FAA conformemente alla legislazione statunitense, nonostante la norma generale stabilita dal regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio imponga ai piloti residenti negli Stati membri dell'UE di essere in possesso di una licenza di pilota rilasciata conformemente alle norme dell'Unione.

Tale situazione ha determinato l'esigenza per la Commissione europea di concedere, attraverso il regolamento (UE) n. 1178/2011 del 3 novembre 2011, relativo agli equipaggi dell'aviazione, deroghe volte a consentire ai piloti residenti nell'UE che operano come piloti privati di continuare ad utilizzare i loro certificati di pilota FAA (la cosiddetta "deroga FCL"). La suddetta deroga FCL avrebbe dovuto essere di carattere temporaneo, in attesa che fosse elaborata una soluzione efficace sul piano dei costi per affrontare tale problema.

Il nuovo allegato FCL è il risultato della collaborazione fra gli agenti tecnici delle parti, ossia l'EASA per quanto riguarda l'UE e la FAA per quanto concerne gli USA, che consente una conversione efficiente dei certificati e delle abilitazioni di pilota privato FAA in licenze e abilitazioni di pilota privato equivalenti dell'UE conformi alla parte FCL e viceversa.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza dell'aviazione rientra nella strategia per l'aviazione in Europa. Il nuovo allegato FCL proposto fornirà un quadro per garantire che i piloti residenti nell'UE pilotino gli aeromobili in base a licenze/abilitazioni rilasciate in conformità alla normativa dell'UE, siano sottoposti alla sorveglianza delle autorità degli Stati membri dell'UE e mantengano e sviluppino le proprie qualifiche presso organizzazioni di addestramento dell'UE.

Una volta adottato l'allegato FCL non sarà più necessario mantenere la deroga FCL.

- **Coerenza con altre normative dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera dell'Unione in materia di aviazione rafforzando la sicurezza dell'aviazione civile e agevolando gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici. Il nuovo allegato FCL è coerente con la politica generale dell'Unione in materia di aviazione in quanto agevola una cooperazione appropriata con i paesi terzi e le rispettive autorità aeronautiche e promuove l'accettazione reciproca dei certificati e degli altri documenti pertinenti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'aggiunta di un nuovo allegato all'accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America è lo strumento più efficiente per conseguire l'obiettivo di una conversione reciproca efficiente delle licenze e delle abilitazioni di pilota privato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri dell'UE sono state consultate dall'EASA nel 2013 e nel 2014 in merito al testo del progetto di allegato FCL e delle relative procedure di attuazione. Le osservazioni pervenute sono state prese in considerazione nelle discussioni con la FAA, che hanno condotto alla messa a punto dell'allegato.

La Commissione ha inoltre informato gli Stati membri dell'UE in merito all'elaborazione di questo allegato nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nel gruppo di lavoro "Trasporti aerei" del Consiglio a) attraverso relazioni sulle discussioni svoltesi riguardo al nuovo allegato in seno al consiglio bilaterale di vigilanza e b) nel quadro dei preparativi per la decisione (UE) 2018/61 del Consiglio volta ad estendere l'ambito di applicazione dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nell'elaborazione del nuovo allegato FCL la Commissione è stata assistita dall'EASA. L'EASA e la FAA hanno messo a confronto i requisiti delle normative UE e USA concernenti

il rilascio delle licenze di pilota privato. Tale confronto è stato ultimato nel 2014 e ha permesso di individuare anche le differenze normative tra i sistemi UE e USA, che sono oggetto delle cosiddette "condizioni speciali" stabilite nell'allegato FCL proposto.

L'EASA ha inoltre effettuato una valutazione della FAA al fine di instaurare un clima di fiducia nei confronti del sistema statunitense di rilascio delle licenze di pilota. Tale valutazione ha comportato, tra l'altro, una visita dell'EASA presso la sede della FAA a Washington e presso il Washington Flight Standards District Office, nonché presso due scuole di addestramento di volo certificate dalla FAA (febbraio 2013). I rappresentanti dell'EASA si sono inoltre recati presso i seguenti servizi FAA, nel quadro della visita al Mike Monroney Aeronautical Center di Oklahoma City: Airman Testing Standards Branch, Airmen Certification Branch e FAA Academy Regulatory Standards Division (aprile 2013). L'ambito della valutazione era circoscritto al rilascio delle licenze di pilota privato e delle relative abilitazioni al volo strumentale, che corrisponde all'ambito di applicazione dell'allegato FCL proposto.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione**

Per quanto riguarda l'UE, l'EASA coordinerà l'attuazione del nuovo allegato FCL. Le procedure dettagliate riguardanti l'attuazione saranno definite nelle procedure di attuazione per il rilascio delle licenze (Implementing Procedures for Licensing - IPL), che gli agenti tecnici, vale a dire l'EASA e la FAA, stanno attualmente mettendo a punto (e che saranno predisposte in tempo utile per l'adozione del nuovo allegato FCL).

Il controllo dell'attuazione dell'allegato FCL sarà effettuato in primo luogo dal consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo (Joint Aircrew Coordination Board - JCAB), che risponderà al consiglio bilaterale di vigilanza istituito dall'accordo. Il consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo riferirà periodicamente al consiglio bilaterale di vigilanza.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Sezione 1 "Obiettivo e ambito di applicazione"

Questa sezione dell'allegato FCL illustra l'obiettivo e l'ambito di applicazione dell'allegato, vale a dire l'accettazione reciproca dei risultati relativi alla conformità e della documentazione nonché la fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda il rilascio delle licenze di pilota privato e il controllo della conformità.

L'ambito di applicazione dell'allegato comprende le licenze di pilota privato dell'UE conformi alla parte FCL e i certificati di pilota privato della FAA, nonché i privilegi di pilota privato menzionati in altre licenze dell'UE conformi alla parte FCL e in altri certificati di pilota della FAA, nonché le abilitazioni al volo notturno e al volo strumentale, nelle categorie di velivoli terrestri monomotore a pistoni e terrestri plurimotore a pistoni in operazioni a equipaggio singolo, escluse le abilitazioni per tipo.

Sezione 2 "Definizioni"

Questa sezione dell'allegato FCL contiene la definizione di alcuni termini tecnici utilizzati con frequenza.

Sezione 3 "Consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo"

Questa sezione istituisce il consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo, che risponderà al consiglio bilaterale di vigilanza e avrà il compito di garantire l'efficace attuazione dell'allegato FCL. Il consiglio congiunto di coordinamento del personale di bordo è copresieduto dai direttori dell'EASA e della FAA responsabili dei parametri di volo ("Flight Standards"). Tra i compiti principali di tale organismo vi sono i seguenti:

- a) elaborare, approvare e rivedere le procedure di attuazione per il rilascio delle licenze (IPL);
- b) condividere informazioni sulle questioni pertinenti in materia di sicurezza ed elaborare piani d'azione intesi ad affrontarle;
- c) garantire l'applicazione coerente dell'allegato;
- d) scambiare informazioni sulle attività di regolamentazione, programmate o in corso, che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione dell'allegato;
- e) condividere informazioni in merito a modifiche rilevanti dei sistemi di rilascio delle licenze di pilota delle parti che potrebbero incidere sul fondamento e sull'ambito di applicazione dell'allegato;
- f) risolvere le questioni tecniche di responsabilità degli agenti tecnici e delle autorità aeronautiche che non possono essere risolte a tali livelli; e
- g) presentare al consiglio bilaterale di vigilanza proposte di modifica del presente allegato.

Sezione 4 "Attuazione"

Questa sezione illustra le condizioni specifiche per la conversione dei certificati di pilota e delle abilitazioni della FAA in licenze e abilitazioni dell'UE conformi alla parte FCL, nonché le condizioni per la conversione delle licenze e abilitazioni dell'UE conformi alla parte FCL in certificati di pilota e abilitazioni della FAA.

La sezione contiene inoltre disposizioni concernenti l'assistenza tecnica per le attività di rilascio delle licenze di pilota, la verifica o la conferma dell'autenticità della licenza originaria dell'UE conforme alla parte FCL o del certificato di pilota originario della FAA e lo scambio di informazioni riguardo a modifiche di disposizioni legislative e regolamentari, procedure, politiche o norme che potrebbero incidere sulle modalità di applicazione dell'allegato.

Sezione 5 "Comunicazione e cooperazione"

Questa sezione contiene disposizioni in materia di comunicazione e di scambio di informazioni tra la FAA, l'EASA e, ove pertinente, le autorità aeronautiche degli Stati membri. Tra queste figurano disposizioni relative alla designazione dei punti di contatto per i vari aspetti tecnici dell'allegato FCL.

Sezione 6 "Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei risultati relativi alla conformità"

Questa sezione contiene i requisiti di base per le autorità per quanto concerne l'efficacia dei rispettivi sistemi di supervisione regolamentare dei piloti, compresi la struttura giuridica e regolamentare, le risorse, i programmi di formazione, la documentazione e i registri, nonché le politiche, le procedure e i sistemi di qualità interni.

La sezione contiene inoltre disposizioni relative alla dimostrazione iniziale e costante dell'efficacia di tali sistemi, comprese disposizioni concernenti la partecipazione di ciascuna parte ai controlli di qualità e alle attività di normazione dell'altra parte e lo scambio di relazioni sulla qualità e sulla normazione e di altre informazioni pertinenti che potrebbero essere necessarie per salvaguardare la fiducia reciproca continua delle parti nei rispettivi sistemi.

Sezione 7 "Diritti"

Se del caso i diritti per la conversione delle licenze e delle abilitazioni di pilota saranno applicati conformemente all'articolo 14 dell'accordo e alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Appendice 1 "Condizioni speciali"

Questa appendice contiene le condizioni speciali dell'UE applicabili al rilascio di una licenza o di un'abilitazione dell'UE conforme alla parte FCL in base a un certificato di pilota o a un'abilitazione della FAA, nonché le condizioni speciali della FAA applicabili al rilascio di un certificato di pilota o di un'abilitazione della FAA in base a una licenza o a un'abilitazione dell'UE conforme alla parte FCL.

Queste condizioni speciali sono le disposizioni regolamentari aggiuntive che dovranno essere verificate durante il processo di conversione per tenere conto delle differenze tra i sistemi normativi statunitense e dell'UE riguardanti il rilascio delle licenze di pilota privato.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile in merito all'aggiunta di un allegato 3 all'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (l'"accordo") è entrato in vigore il 1° maggio 2011¹.
- (2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l'Europa e gli Stati Uniti volta a garantire un elevato grado di sicurezza dell'aviazione civile a livello mondiale e a rendere minimi gli oneri economici che gravano sull'industria e sugli operatori dell'aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.
- (3) La modifica 1² dell'accordo estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze.
- (4) L'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.
- (5) Entrambi gli agenti tecnici, vale a dire per l'UE l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e per gli Stati Uniti la Federal Aviation Administration, hanno proposto al consiglio bilaterale di vigilanza di adottare una decisione volta ad approvare un nuovo allegato 3 dell'accordo che contempli la reciproca accettazione dei risultati relativi alla conformità e della documentazione, nonché la fornitura di assistenza tecnica in materia di rilascio delle licenze di pilota privato e di controllo della conformità.
- (6) La previsione di una conversione semplificata delle licenze di pilota privato e di determinate abilitazioni di pilota fornirà il quadro per garantire che i piloti residenti

¹ GUL 291 del 9.11.2011, pag. 3.

² GUL 11 del 16.1.2018, pag. 3.

nell'Unione europea pilotino gli aeromobili in base a licenze/abilitazioni rilasciate in conformità alla normativa dell'UE sotto la sorveglianza delle autorità degli Stati membri dell'UE e mantengano e sviluppino le proprie qualifiche presso organizzazioni di addestramento dell'UE. Essa inoltre apporterà notevoli benefici concreti ad un elevato numero di piloti residenti nell'Unione o negli USA, senza compromettere la sicurezza.

- (7) L'articolo 19, paragrafo C, dell'accordo stabilisce che i singoli allegati entrano in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo.
- (8) È opportuno che il nuovo allegato 3 relativo al rilascio delle licenze di pilota sia approvato a nome dell'Unione europea.
- (9) L'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile prevede, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisca la posizione che l'Unione deve assumere in seno al consiglio bilaterale di vigilanza con riferimento all'adozione di allegati supplementari in conformità all'articolo 3, paragrafo C, punto 7, e all'articolo 19, paragrafo C, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta dall'Unione europea in seno al consiglio bilaterale di vigilanza, a norma degli articoli 3 e 19 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, in merito all'adozione di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l'allegato 3 dell'accordo, deve basarsi sul progetto di decisione n. 0010 del consiglio bilaterale di vigilanza, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore responsabile per l'Aviazione presso la direzione generale della Mobilità e dei trasporti, in qualità di copresidente e di rappresentante dell'Unione in seno al consiglio bilaterale di vigilanza, è abilitato a firmare la decisione n. 0010 del consiglio bilaterale di vigilanza.

Articolo 3

Una volta adottata, la decisione del consiglio bilaterale di vigilanza è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*